

Contratto di licenza d'uso tra il

CONSORZIO PER LA PROMOZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA LA DEL BUE GRASSO DI CARRU' con sede in Carrù, Strada Sant'Anna n. 16 e il

SOCIO SOSTENITORE- MACELLERIA

Xxxxxxxx

Wwwwww

zzzzz

1. Licenza d'uso

a) Il Consorzio concede al Punto Vendita sopra indicato la licenza d'uso del marchio “**CONSORZIO PER LA PROMOZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA LA DEL BUE GRASSO DI CARRU'**” di seguito riportato.



Il consorzio adotta il marchio collettivo “Bue Grasso di Carrù” al fine di garantire l'origine e la qualità del prodotto allevato, commercializzato e promosso dagli associati.

Il marchio consiste in cerchio tricolore (rosso, bianco e verde) che riporta i colori della bandiera Italiana, dove all'interno è raffigurata una testa di bue di razza piemontese a colori rivestita da una guadrappa di colore bianco e rosso bordata da una frangia colore giallo oro e recante la dicitura “1^ PREMIO BUE – OFFERTO DAL COMUNE DI CARRU'”. Sullo sfondo compare un paesaggio agreste che si ispira ai profili delle Langhe. Nel cerchio bianco centrale è riportata la dicitura “Consorzio per la Tutela la Valorizzazione e la Promozione del Bue Grasso di Carrù”

2. Modalità di utilizzo

a) L'utilizzo del marchio è consentito alle sole macellerie associate al Consorzio in regola con il versamento della quota associativa annuale da pagarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, per i soci già iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente. Per i nuovi soci che si iscrivono nell'anno in corso la quota associativa annua dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla data di ammissione, comunicata a mezzo pec a cura del Consiglio di Amministrazione del Consorzio stesso. L'uso del marchio, dunque, è consentito nei locali di vendita, in particolare sulle vetrine del Punto Vendita visibili dall'esterno, sul bancone di vendita limitatamente alla zona destinata alla vendita della carne bovina etichettata dal Consorzio, sui segnaprezzi che individuano i tagli di carne bovina etichettata dal Consorzio, sulle confezioni di carne bovina etichettata dal Consorzio .

b) L'utilizzo del marchio per comunicazioni promozionali e campagne pubblicitarie del Punto Vendita deve essere preventivamente approvato, in forma scritta, dal Consorzio.

c) Il marchio non può essere utilizzato in alcun altro modo, ed è pertanto escluso anche qualsiasi utilizzo, diretto o per mezzo di terzi, su imballaggi, contenitori, carta da confezioni, accessori, altri prodotti alimentari o altro ancora, se non preventivamente approvati in forma scritta dal Consorzio.

3.Obbligazioni del Punto Vendita

a) A tale proposito il punto vendita dichiara di avere esaminato e di avere piena conoscenza dello Statuto, del Regolamento di funzionamento del Consorzio e del relativo Disciplinare di produzione che s'impegna a rispettare attenendosi alle disposizioni in essi contenute e di approvare in ogni sua parte.

b) Il Punto Vendita consente ai tecnici del Consorzio e/o agli ispettori dell'organismo indipendente di controllo di accedere ai locali di vendita, ai locali di stoccaggio ed ai locali di preparazione delle carni, per effettuare gli accertamenti previsti dal Regolamento di Funzionamento e relativo Disciplinare di Produzione

c) Il Punto Vendita s'impegna a comunicare immediatamente al Consorzio l'esistenza di provvedimenti sanzionatori di qualsiasi natura che fossero eventualmente deliberati nei suoi confronti dalle competenti autorità.

d) Il Punto Vendita si impegna a commercializzare in esclusiva per il periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre, limitatamente alle categorie bue e manzo, la carne proveniente dai capi iscritti e certificati da codesto Consorzio per tutta la durata del vincolo consortile ossia per il periodo in cui si è in regola con le quote associative.

e) La macelleria s'impegna ad acquistare **un quantitativo almeno pari ad un capo** di bue o manzo scelto fra i capi iscritti e certificati dal Consorzio;

f) per maggiore trasparenza il Consorzio pubblicherà immagini e video dei capi iscritti e certificati entro il 31 ottobre di ciascun anno sul proprio sito internet, aggiornandolo di volta in volta in base alla comunicazione di eventuali capi già venduti.

4. Durata della licenza d'uso, facoltà di recesso, clausola risolutiva espressa, sanzioni

a) La durata del presente contratto è stabilito dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

b) Alla data del 31 dicembre 2018 cesserà ogni effetto del contratto senza possibilità di rinnovo automatico del medesimo.

c) Le parti convengono che il pagamento effettuato dal Punto Vendita del corrispettivo per la licenza d'uso per l'anno di riferimento, è la quota di adesione al Consorzio nel rispetto dei termini fissati dallo Statuto e secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, costituirà fatto concludente in virtù del quale il contratto s'intende rinnovato per la durata di un anno, e che con la suddetta medesima modalità il contratto potrà essere rinnovato alle successive scadenze annuali.

d) Il Consorzio può recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 6 mesi.

e) Oltre ai casi previsti dall'art. 10 del Regolamento di funzionamento del Consorzio, determinano la risoluzione del contratto senza la necessità di alcun preavviso i seguenti inadempimenti del Punto Vendita:

- mancato pagamento delle sanzioni
- mancato pagamento, entro trenta giorni del corrispettivo previsto.
- accertamento dell'esistenza nei confronti del Punto Vendita di provvedimenti sanzionatori delle autorità competenti tali da ledere l'immagine del Consorzio, secondo l'insindacabile giudizio di quest'ultimo.

f) Il Punto Vendita può recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 6 mesi.

g) Il presente contratto sostituisce ogni precedente pattuizione, scritta o verbale, intercorsa eventualmente in precedenza tra le parti sull'argomento.

5. Corrispettivo

a) Il corrispettivo per la licenza d'uso di cui al punto 1 a), con le modalità previste nel presente contratto, è di euro 50,00 annuali, che il Punto Vendita deve versare entro trenta giorni .

6. Modifiche del Disciplinare di Etichettatura

Fermo restando l'obbligo del Punto Vendita di ottemperare ed adeguarsi ad ogni modifica normativa relativa all'attività svolta, il Consorzio si riserva la facoltà di modificare il Regolamento di Funzionamento del Consorzio impegnandosi a comunicare le modifiche al Punto Vendita, il quale sarà vincolato al rispetto, ai sensi e per gli effetti del presente contratto, del nuovo Regolamento

Il Punto Vendita che esercita la facoltà di recesso in conseguenza delle modifiche del Regolamento non ha diritto alla restituzione di alcuna quota versata.

7. Modalità del recesso

In tutte le ipotesi previste dal presente contratto, il recesso deve essere comunicato all'altra parte mediante invio di lettera raccomandata a.r. o p.e.c., e la data in cui si considera esercitata la facoltà di recesso è quella del ricevimento della lettera raccomandata o della p.e.c..

8. Approvazione specifica di condizioni

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Punto Vendita, tramite il pagamento della quota consortile (vedi punto 4 comma c), dichiara inoltre di avere esaminato e di approvare specificamente il punto 4 lettera d) che prevede la facoltà di recesso del Consorzio.

Per il Consorzio di tutela del Bue Grasso di Carrù
Il Presidente e legale rappresentante
Gallo Sebastiano

Per il Punto Vendita
Approvazione mediante pagamento
corrispettivo licenza d'uso
(vedi punto 4 comma c)

(per esteso e leggibile)